

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1857

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE BARONE SAPPA.

SOMMARIO. Omaggio — *Votazione ed approvazione dei progetti di legge per spese nuove e maggiori ai bilanci degli anni 1856 e 1857, per l'assettamento dei conti dell'anno 1853, e per la riforma della tariffa di navigazione sul lago di Bourget* — *Discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle enfiteusi, stato adottato dal Senato* — *Approvazione dei primi quattro articoli* — *Emendamento del deputato Farina P. all'articolo 5, accettato dal relatore Cavour G.* — *Osservazioni e spiegazioni del deputato Pescatore* — *Opposizioni del ministro di grazia e giustizia, e del deputato Cavallini* — *Sottoemendamento del deputato Arnulfo* — *Replie* — *Approvazione dell'articolo 5 secondo la proposta ministeriale e dei susseguenti* — *Votazione ed approvazione dell'intero progetto* — *Incidente sull'ordine del giorno* — *Votazione ed approvazione dei progetti di legge per la circoscrizione di alcuni comuni e per la creazione di altri, e per il computo delle campagne al corpo di spedizione d'Oriente.*

La seduta è aperta alle ore 12 1/2 pomeridiane.

MONTICELLI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il signor ministro dei lavori pubblici, a nome della società *Vittorio Emanuele*, ha inviati alla Camera, per essere distribuiti ai signori deputati, 160 esemplari degli avvisi pel servizio di corrispondenza da Torino a Parigi e da Torino a Lione.

Questi stampati saranno distribuiti.

APPROVAZIONE DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE E SISTEMAZIONE DI CONTI E SULLA TARIFFA DI NAVIGAZIONE SUL LAGO DI BOURGET.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione sul progetto di legge per autorizzare il Ministero a fare spese nuove e maggiori spese sul bilancio 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 304 e 356.)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

Se nessuno fa delle osservazioni sulla tabella che si riferisce all'articolo 1, s'intenderà adottata in un col medesimo. Seguendo il sistema già altre volte adottato, non ne darò lettura.

« Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta alle spese stanziare nel bilancio 1856 per la complessiva somma di lire 4,552,314 72 ri-

partitamente fra le diverse categorie in conformità del quadro A annesso alla presente legge. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Debbo fare una proposta.

Alla categoria 163, *Ministero di finanze*, si è chiesto un credito di lire 116.760 63 per rimborsare dei mandati provvisorii spediti dall'antica amministrazione dell'isola di Sardegna su quelle tesorerie. Dopo avere lavorato per sette od otto anni ond'epurare la contabilità delle tesorerie di Sardegna, si sono trovati in quantità mandati provvisorii che risalivano ad epoca anteriore al 1848 e di cui era impossibile ottenere il rimborso. Non vi erano le categorie dei bilanci antichi, nè le persone, a favore delle quali i mandati erano stati spediti, erano più nel caso di restituirli.

Alcuni di questi mandati erano stati spiccati come anticipazioni a favore di comunità che contestavano la somma data; quindi, onde arrivare una volta ad epurare questa contabilità e far sparire interamente i mandati provvisorii delle tesorerie della Sardegna, il Ministero è venuto nella determinazione di far passare tutti questi mandati provvisorii all'amministrazione del demanio inserendoli sui sommari demaniali a debito degli antichi contabili o corpo morale, affidandone il rimborso all'amministrazione del demanio la quale avendo agenti in tutte le parti del regno può, molto meglio dell'amministrazione del Tesoro, curare la riscossione di questi antichi crediti. Non conviene farsi illusione, mentre io ritengo che si ricaverà ben poco di questa somma che è iscritta sui sommari demaniali.

Tuttavia se si pon mente alla massa immensa dei mandati provvisorii che l'antica amministrazione delle

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1857

finanze dell'isola di Sardegna aveva lasciato in eredità alla nuova amministrazione, non vi è motivo per essere troppo malcontenti di questo risultato.

Dopo la presentazione di queste domande, si sono ancora rinvenuti tanti mandati provvisori che si riferiscono ad epoche anteriori al 1848 per la somma di lire 6000. Quindi io pregherei la Commissione e la Camera a volere, invece della somma di lire 116,760 63, inscrivere la somma di lire 122,760 63.

Votato questo, non vi rimarrà più che a liquidare l'affare della strada d'Iglesias. Di questa pratica, malgrado tutta l'insistenza, non siamo ancora giunti a tanto da poterne venir a capo. Però io spero che nella prossima Sessione anche la pratica relativa alla strada d'Iglesias sarà liquidata e le tesorerie dell'isola di Sardegna non presenteranno più alcun residuo.

Io sono lieto di poter rendere giustizia ai tesoreri della Sardegna, e di trovarmi in grado di dichiarare che tengono i conti bene al pari di quelli del continente, e di quest'anno i mensuali della Sardegna sono giunti alla stessa epoca in cui giungevano i mensuali dei tesoreri della terraferma. Onde la Camera può essere certa che per l'avvenire questa irregolarità non si rinnoverà più, nè si presenterà più il caso di domandare crediti supplementivi per simile questione.

BUGIA, relatore. I due membri presenti della Commissione accettano la proposta del Ministero.

Bisognerebbe quindi modificare la cifra dell'articolo 2 e portarla a lire 785,177 64.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1, come fu redatto dalla Commissione, riservando l'aggiunta dal ministro proposta per l'articolo 2.

(È approvato.)

« Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta a quelle provenienti dagli esercizi scaduti per la complessiva somma di lire 779,177 64 ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1856 in conformità del quadro *A* suddetto. »

Alla cifra iscritta in quest'articolo conviene aggiungere le lire seimila proposte dal ministro e dalla Commissione assentite.

Pongo ai voti quest'articolo coll'aggiunta.

(È approvato.)

« Art. 3. In compenso di una parte delle maggiori spese e spese nuove di cui ai precedenti articoli, sono annullati sui bilanci 1856 e 1857 dei crediti per la complessiva somma di lire 74,868 ripartitamente fra le categorie descritte nell'annesso quadro *B* ed al rimanente si farà fronte coi fondi disponibili del bilancio attivo 1856. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il disposto dall'articolo 2 della legge 17 marzo 1856 relativo alle *maggiori spese* ivi accennate è altresì applicabile alle spese a carico dei proventi delle segreterie dei corpi giudiziari e delle giudicature di mandamento iscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1856. »

(È approvato.)

Si potrebbe ora discutere il progetto di legge relativo a spese nuove e maggiori spese sul bilancio 1857, poi si voterebbero i due progetti di legge in una volta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 304, 386 e 395.)

La discussione è aperta su quest'altro progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sono autorizzate tante *maggiori spese e spese nuove* in aggiunta alle spese stanziare nel bilancio dell'esercizio 1857 per la complessiva somma di lire 1,403,427 39 ripartitamente fra le diverse categorie in conformità del quadro annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. In compenso di una parte delle *maggiori spese e spese nuove* di cui al precedente articolo, sono annullati dei crediti sul bilancio suddetto per la complessiva somma di lire 372,298 58 ripartitamente fra le categorie descritte nell'annessa tabella *A* ed al rimanente si farà fronte coi fondi disponibili del bilancio attivo 1857. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il disposto dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1856, relativo alle *maggiori spese* ivi accennate, è altresì applicabile alle spese a carico dei proventi delle segreterie dei corpi giudiziari e delle giudicature di mandamento, iscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1857. »

(È approvato.)

La Camera passa allo squittinio segreto sui due progetti di legge.

Vi sono quattro urne, due per votare sulle maggiori spese del 1856 e due per votare sulle maggiori spese del 1857.

Risultamento delle votazioni:

Sul primo progetto:

Presenti	104
Votanti	103
Maggioranza	53
Voti favorevoli	90
Voti contrari	13
Si astenne	1

Sul secondo progetto:

Presenti	104
Votanti	103
Maggioranza	53
Voti favorevoli	92
Voti contrari	11
Si astenne	1

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo all'assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo dell'esercizio 1857. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 611.)

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli seguenti, che sono approvati.)

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857

« Art. 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno mille ottocento cinquantatrè ed i residui attivi e passivi degli anni mille ottocento cinquantadue e retro sono stabiliti nelle seguenti somme conforme al relativo specchio sommario di cui al titolo IV, capo I dello spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio mille ottocento cinquantatrè, cioè :

« Le rendite del mille ottocento cinquantatrè in lire cento cinquantacinque milioni, cinquecento cinquantasei mila, trecento novantanove, centesimi quarantasette, in conformità della tabella A qui annessa L. 155,556,399 47

« Le spese del mille ottocento cinquantatrè in lire cento cinquantatrè milioni, seicento trentun mila cinquantasette, centesimi novanta, conformemente alla tabella seguente, segnata B . . . » 153,631,057 90

Epperçiò con un'attività di . . . L. 1,925,341 57

« I residui attivi del mille ottocento cinquantadue e retro in lire ventitrè milioni, centocinquanta due mila, trecento settantacinque, centesimi otto (tabella A), cioè :

Rendite riscosse e da riscuotere L. 20,066,619 46	}	23,152,375 08
Fondi di cassa alla scadenza dell'esercizio 1852 » 3,085,755 62		

« I residui passivi del mille ottocento cinquantadue e retro in lire sessanta milioni, duecentun mila, settecento trentasette, centesimi venticinque (tabella C), cioè :

Spese pagate e da pagare » 46,924,966 64	}	60,201,737 25
Debito di cassa alla scadenza dell'esercizio 1852 » 13,276,770 61		

Epperçiò con una passività di L. 37,049,362 17 37,049,362 17

« Conseguentemente il disavanzo, risultante dalla contabilità del 1853 e retro, è stabilito in lire trentacinque milioni, cento ventiquattro mila e venti, centesimi sessanta, come appare dallo specchio sommario e dalla situazione finanziaria, di cui al titolo IV, capi I e II del suddetto spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio 1853 L. 35,124,020 60

« Art. 2. Gli interessi per il servizio del pagamento delle rendite perpetue e di quelle redimibili vigenti a carico del debito pubblico dello Stato al 31 dicembre 1853 sono accertati, come nella tabella D, nella complessiva somma di lire 27,716,209 87.

« Art. 3. L'ammontare del debito galleggiante dello Stato in buoni del Tesoro ed in circolazione al fine dell'esercizio finanziario dell'anno 1853 rimane stabilito, come nella tabella E, in lire 1,710,383 16.

« Art. 4. Tanto i fondi di cassa quanto le somme restanti ad esigere e quelle restanti a pagare al chiudimento dell'esercizio 1853 saranno ripresi nello spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio 1854, nelle somme risultanti dalla situazione finanziaria mentovata al precedente articolo, cioè :

« Attivo	}	Fondi di cassa L.	4,738,298 68
		Proventi restanti ad esigere »	29,739,032 70
		Totale . . . L.	<u>34,477,331 38</u>
« Passivo	}	Debito di cassa L.	23,999,972 82
		Spese restanti a pagare »	45,602,719 81
		Totale . . . L.	<u>69,602,692 63</u>

« Art. 5. Il disposto della presente legge è indipendente dall'esame dei conti del tesoriere generale, dei tesorieri delle generali aziende, dei tesorieri provinciali e dei contabili tutti verso le generali aziende ed amministrazioni diverse, a farsi dal magistrato della Camera dei conti, cui debbono essere presentati per la giudiziale loro liberazione, a termini delle leggi in vigore. »

PRESIDENTE. Ora, se la Camera lo crede, si potrebbe passare immediatamente alla discussione del progetto di legge relativo a modificazioni della tariffa di navigazione sul lago di Bourget e canale di Savières. (Si! si!) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1190.)

Si passerà alla discussione di detto progetto di legge.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola si passerà alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli seguenti, che sono approvati.)

« Art. 1. La tassa stabilita coll'articolo 2 della ta-

riffa annessa a la legge 10 febbraio 1855 è ridotta d'un terzo per tutti i bastimenti, barche o battelli percorrenti il canale di Savières ed il lago di Bourget.

« Art. 2. Con decreto reale da pubblicarsi negli atti del Governo sarà provveduto al servizio di navigazione del canale di Savières. »

(Si passa allo squittinio segreto sui due progetti di legge.)

Risultamento delle votazioni:

Sul primo progetto:

Presenti e votanti	107
Maggioranza	54
Voti favorevoli	101
Voti contrari	6

(La Camera approva.)

Sul secondo progetto:

Presenti e votanti	103
Maggioranza	52
Voti favorevoli	93
Voti contrari	10

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'AFFRANCAMENTO DELLE ENFITEUSI PERPETUE, MODIFICATO DAL SENATO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca in discussione il progetto di legge sull'affrancamento delle enfiteusi perpetue, ed altre disposizioni relative, stato votato dal Senato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 178 e 191.)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli; si approvano senza discussione i quattro che seguono.)

« Art. 1. Nelle concessioni perpetue di beni immobili e di beni considerati a guisa di immobili fatte prima dell'osservanza del Codice civile a titolo d'enfiteusi, subenfiteusi, albergo, livello e qualsiasi altro consimile titolo e sotto qualsivoglia denominazione, è fatta facoltà all'utilista e in difetto al direttario di svincolare il fondo e di consolidare l'utile col diretto dominio nei modi e colle norme e condizioni infra stabilite.

« Art. 2. Sono perpetue o considerate come tali:

« 1° Le concessioni dichiarate perpetue nei titoli e nei documenti che ne tengon luogo;

« 2° Quelle di cui non sia espressa la durata;

« 3° Quelle a cui riguardo si sia riconosciuta o si possa riconoscere obbligatoria per consuetudine, od altrimenti, la indeterminata rinnovazione dell'investitura;

« 4° Le concessioni fatte a favore di una famiglia, linea o discendenza in infinito e senza limite di gradi o di generazioni;

« 5° Quelle che dovessero ancora durare per cento o più anni.

« La disposizione contenuta nel numero 4 non sarà applicabile quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salva però sempre l'applicazione, ove vi sia luogo, della disposizione espressa al numero 3.

« La concessione si presume sempre perpetua, salvo consti del contrario dal titolo costitutivo.

« Art. 3. Il possesso continuato per trent'anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco, del diritto di esigere un canone, terrà luogo di titolo per l'effetto della presente legge.

« Art. 4. Per operare la consolidazione in suo favore ed il conseguente svincolamento del fondo da tutti i vincoli dipendenti dalla concessione, l'utilista deve pagare al direttario un capitale composto:

« 1° Dei canoni ed accessori liquidati in denaro colle norme indicate dall'articolo 1944 del Codice civile capitalizzati alla ragione di cento lire per ogni cinque;

« 2° Del reddito presunto a giudizio di esperti delle piante, a favore però soltanto di quei direttari ai quali i titoli di concessione ne riservano espressamente e specificamente il diritto, capitalizzato tale reddito come al numero precedente;

« 3° Della metà di un laudemio per le enfiteusi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2 e di tre quarti per quelle menzionate ai numeri 4 e 5 dello stesso articolo, calcolato il laudemio tanto in un caso che nell'altro secondo la ragione stabilita dai rispettivi titoli o dal possesso in cui il direttario si trovi, di esigerlo.

« Art. 5. Nella stima del laudemio sarà considerato il valore venale del fondo nel suo stato di piena soggezione ai vincoli enfiteutici e non saranno tenuti in conto quei miglioramenti per cui il direttario per patto espresso nei titoli o in forza di leggi speciali anteriori, avrebbe dovuto risarcire l'utilista nel caso di consolidazione non proveniente da uso della prelazione.

« Nella liquidazione dei canoni delle enfiteusi fatte o reinvestite nel presente secolo, i tributi si dedurranno dal canone prima della capitalizzazione in quella proporzione nella quale dal titolo risultano a carico del direttario.

« Quanto alle anteriori si dedurrà in ogni caso per i detti tributi il quinto del canone.

Il deputato Farina Paolo ha facoltà di parlare.

FARINA P. L'articolo 5 della legge, nel determinare il modo a seconda del quale debbe effettuarsi il riscatto dei canoni, ha creduto dover distinguere il caso in cui il riscatto contempra delle investiture costituite o reinvestite nel secolo attuale, da quello nel quale il riscatto contempra enfiteusi per le quali non avvenne reinvestitura nel secolo attuale. Nell'un caso lasciò il riscatto del canone col corrispettivo di venti annualità del medesimo; nell'altro ridusse il corrispettivo del canone, in ogni caso (prego la Camera di fare attenzione a queste frasi, le quali indicano che qualsiasi stipulazione in contrario sarebbe inefficace) a sole 16 annualità, perchè prescrive che si debba dedurre dal canone il quinto che

equivale nella capitalizzazione a togliere quattro annualità.

Cercando i motivi di questa diversità stabilita fra le investiture di un secolo e quelle dell'altro, noi troviamo, nella relazione fatta al Senato, che è l'unico documento che giustifichi questa disposizione i seguenti motivi.

« Tutti sanno che prima del 1800 i beni ecclesiastici feudali ed altri per concessione speciale, molte volte a titolo oneroso, erano immuni dalla collettazione dei tributi. I direttari immuni usavano, concedendo beni in enfiteusi, di riservarsi il pagamento dei tributi, perchè con questa riserva quei beni continuavano a fruire l'immunità. »

E prima di tutto faremo un'osservazione e domanderemo perchè le enfiteusi, le cui investiture furono rinnovate nel decorso del presente secolo, sono diversificate da quelle che furono fatte nel secolo antecedente, ma non rinnovate.

Tutti sanno che le rinnovative investiture che si fanno, specialmente nei casi di trapasso, si fanno con identici patti che avevano le investiture precedenti.

Quando si cambiassero i patti, noti la Camera che si sarebbe dovuto pagare un diritto d'insinuazione molto maggiore, giacchè l'investitura non era più la stessa, ma era una vera nuova investitura. Le reinvestiture quindi, anche per questo motivo e per la natura essenziale delle enfiteusi, sempre si facevano coi patti identici delle investiture primitive.

Ora io domando che base relativamente a queste enfiteusi abbia la diversità per cui nel caso che la reinvestitura abbia avuto luogo nel decorso di questo secolo si paga venti volte il canone, nel caso che non abbia avuto luogo, perchè non si è mai verificato il caso di vendita in cui la rinnovativa investitura si rendesse necessaria, debba invece il corrispettivo accordato al direttario essere portato soltanto a sedici volte il canone. Amerei molto che vi fosse ombra d'indicazione del motivo di questa diversità nella relazione fatta al Senato.

Ma, o signori, avvi ancora di più. I direttari, dice la relazione, si riservavano a loro stessi l'onere di pagare l'imposta, perchè sapevano che essi erano immuni. Ora, se vi è questa stipulazione nel contratto, perchè si vorrà diminuire il canone? Il canone deve restare lo stesso: l'onere di pagare i carichi di quei beni che prima erano immuni, sarà a carico del direttario; ma il canone deve rimanere nella proporzione di prima.

Se il direttario, fondandosi sopra un privilegio che la legge gli accordava, ha assunto sopra di sé di pagare i pesi del fondo, è evidente che con questa stipulazione ha indotto l'utilista ad accordargli un canone maggiore. Ora, domando io, perchè altereremo questa convenzione, e diremo: no, pagherà l'imposta l'utilista, ma avrà diritto di dedurre il quinto del canone, sebbene si sappia che, generalmente parlando, a quest'ora, le imposte sono assai maggiori che il quinto del canone stesso? Dunque io non vedo il perchè, sia che l'onere di pagare i tributi per convenzione sia attribuito al direttario o sia addos-

sato al livellario, non vedo il perchè, dico, si debba intaccare questa stipulazione che ebbe luogo fra il direttario e l'utilista.

Ma si soggiunge: il direttario assumeva facilmente quest'onere, perchè sapeva che non doveva pagarlo, che era un onere che a lui non apportava alcun peso. Tanto peggio per lui se egli si è assunto quest'onere; mentre è evidente che, a misura che il direttario diceva al livellario: voi non pagherete le imposte, naturalmente si aumentava il canone che annualmente dall'utilista percepiva, ed il direttario quindi deve sopportare le conseguenze di tale stipulazione, mentre la legge non deve, senza un'espressa necessità, entrare a cambiare le convenzioni dei contraenti.

Vero è che dal ragionamento della relazione fatta al Senato pare risulti che molte stipulazioni successive all'epoca in cui col regio biglietto del 3 dicembre 1775 fu dichiarato che anche i beni immuni avrebbero dovuto pagare per la parte non immune, cioè per la parte che generalmente spettava all'utilista, queste stipulazioni in sostanza non dovessero avere alcun altro effetto che far sì che l'utilista assumesse tutto il carico di pagare i tributi nella convinzione che questi non eccederebbero la parte enfiteutica.

Ma quand'anche si voglia ammettere la verità di quest'osservazione, la quale però non è giustificata, ed in fatti non si riduce che ad una supposizione che fece il legislatore, nè quindi dovrebbe produrre un obbligo *iuris et de iure*, ma semplicemente una presunzione contro la quale dovrebbero ammettere la prova del contrario, tuttavia supponiamo anche che questa presunzione si avveri in qualche caso; perchè questa disposizione è ragionevole nel caso dei beni che all'epoca in cui furono concessi in enfiteusi erano immuni dal pagare i tributi, lo sarà essa forse quando invece questi beni pagano i tributi? Ora tributi certamente pagavano questi beni all'epoca in cui furono concessi in enfiteusi, se all'atto della investitura fu stabilito che per una parte dei beni avrebbe pagato l'enfiteuta, e che per altra parte avrebbe pagato l'utilista; se fu stabilito, come in moltissime enfiteusi, che i carichi regi sarebbero sopportati dal direttario, ed invece i carichi provinciali e locali lo sarebbero dall'utilista.

Ora, domando io, quando esista questa stipulazione delle parti, qual motivo di giustizia e d'equità suggerisce di distruggere questo riparto d'imposta stato fatto dai contraenti? Nessuno certamente. In contrario si è preteso di addurre il motivo che al giorno d'oggi i tributi che aggravano le proprietà fondiarie sono molto maggiori di quelli che si pagavano all'epoca in cui ebbe luogo la contrattazione enfiteutica. Ma io prego quanti hanno stabili in questa Camera a volermi dire se tutti i loro stabili, se gli affitti da 30 a 35 anni a questa parte non siano triplicati e quadruplicati, se quei fondi che si affittavano per 3, 4 lire, non si affittino ora a 10 o 12 lire la pertica; e la stessa proporzione non si segua per ogni giornata. Questo è un fatto evidente che, credo, nessuno vorrà contrastare.

Dunque se si sono accresciute le imposte, sono anche cresciuti i corrispettivi che ottiene l'utilista e non il direttario. Dunque, se il livellario per la sua parte d'imposta fu pure aggravato, è sempre in migliore condizione che non sia il direttario.

Il direttario per la parte d'imposta che si è accollato all'atto della stipulazione del contratto non ha punto aumentato i suoi redditi, perchè per lui è rimasto senza aumento il canone annuo fissato nell'investitura originaria. Viceversa per l'utilista ci fu un vantaggio, perchè, se da una parte è cresciuto per lui il reddito del fondo, dall'altra non è aumentato il canone che pagava al direttario, e tutto il profitto è suo.

Dunque io ridomando, o signori, se sarà giusto che venga la legge e dica: non ostante che voi guadagnate, mentre quello che aveva costituito la società con voi nulla guadagna dall'aumento del reddito, tuttavia io vi diminuisco il corrispettivo che dovete al direttario, e regalo a voi quattro annualità del canone, affinché possiate affrancarvi.

Ma si dirà: questa è una cosa necessaria, anzi è un piccolo compenso dell'obbligo che si mette all'utilista di affrancarsi. Ed io dico: la legge non pone quest'obbligo all'utilista, fa facoltà a lui ed al direttario di riscattare il fondo enfiteutico, ma non impone l'obbligo nè all'uno nè all'altro, e mentre al direttario non si accorda alcun vantaggio, in caso di compra del fondo, all'utilista invece si accordano quattro annualità di pretto beneficio. Ora io vi domando come sia conservata la parità tra i due contraenti, quando uno ha un vantaggio di un quinto e l'altro ne ha nessuno.

Del resto non sussiste che sia obbligatorio il riscatto nel progetto trasmessoci ora dal Senato, nè per il direttario, nè per l'utilista, perchè nè l'uno, nè l'altro sono obbligati ad addivenire alla compra del fondo od al riscatto del canone; essi possono ancora perdurare nello stato in cui sono attualmente.

Ciò posto, quando essi comprano volontariamente, non per forza, debbono pagare il valore del fondo, il valore dell'annualità intera; e non è giusto che si conceda deduzione veruna per il pretesto che sia obbligatoria la compra del fondo ed il riscatto del canone, mentre quest'obbligo non sussiste nè per gli uni, nè per gli altri. Non è dunque che una mala intelligenza, una inesatta applicazione che ha potuto produrre questa mal calcolata disposizione.

Del resto, può darsi che in alcune provincie la maggior parte dei beni enfiteutici andassero all'epoca della concessione immuni da imposte, ma questo certo non si può dire per i paesi in cui questo contratto ha una maggior estensione e che anzi si può dire che invade più dei due terzi delle proprietà. Questi paesi sono quelli che furono staccati dall'antico ducato di Milano. Fin dalla epoca in cui Carlo VI ebbe il dominio di quei paesi, e si pubblicarono le prime disposizioni relative ai catasti, venne con una legge espressamente dichiarato che, siccome si riconosceva una specie d'invasione delle manimorte sul suolo dello Stato, per cui generalmente si an-

davano sottraendo alla corrisponsione dei tributi una quantità di beni, con manifesta diminuzione delle rendite dello Stato, così si stabilì che soltanto gli antichi beni veramente di provenienza religiosa ed aventi una destinazione esclusivamente religiosa che ancora esistevano avrebbero seguito ad essere immuni; ma tutti quelli che dopo quell'epoca fossero pervenuti in proprietà delle corporazioni religiose o degli altri stabilimenti di manomorta non andassero menomamente esenti dalla corrisponsione dei tributi, di maniera che tutte le proprietà che per eredità o per dotazione monacale pervenissero alle corporazioni religiose e di manomorta dell'antico ducato di Milano e dei paesi da esso staccati pagassero tutti fin da quell'epoca i tributi; epperò troviamo in quasi tutte le investiture enfiteutiche di quei tempi diviso il tributo fra il direttario e l'utilista.

Io ho riscattato pochi mesi sono un dominio diretto devoluto alle finanze, per cui fu spedito il relativo decreto dal signor ministro dell'istruzione pubblica, il quale allora reggeva il portafoglio delle finanze; in quella enfiteusi del 1762 esisteva appunto la divisione del tributo, e questo fece sì che il canone pagato al Governo su questi fondi, che provenivano dal monastero di San Salvatore di Pavia, fosse ridotto di più della metà, appunto perchè, essendosi il monastero incaricato del pagamento di una parte dei tributi che gravitavano sopra una porzione dei fondi concessi in enfiteusi, si dovette dedurre dal corrispettivo dovuto al Governo l'ammontare dei tributi medesimi che il monastero erasi incaricato di pagare. Ora, colla legge attuale non si farebbe più questa deduzione; si farebbe una deduzione a capriccio, stabilita dal legislatore, e con ciò si verrebbe ad alterare tutta l'economia dei patti stipulati fra i contraenti.

Ciò stando, io credo che, nelle circostanze attuali, sia opportuno sostituire alla disposizione introdotta dal Senato, quella che era stata adottata primitivamente da questa Camera; solo io crederei necessario togliere le parole con cui è detto che la liquidazione avrà luogo in una rendita, perchè il sistema introdotto dal Senato porta invece la capitalizzazione della rendita stessa. Per conseguenza io crederei opportuno formulare l'antica proposta della nostra Commissione in questo modo: si dedurrà nella liquidazione dei canoni l'ammontare dei tributi e delle parti di tributo; il resto come fu già adottato da questa Camera, e come pare ragionevole.

Io lo ripeto, nelle disposizioni adottate dal Senato non veggio un motivo per cui quelli che nulla stipularono relativamente a beni immuni, e quelli che stipularono relativamente a beni non immuni siano pareggiati. Stia pure la ragione addotta dall'onorevole relatore della Commissione del Senato che per i beni immuni la previsione delle parti non fosse caduta su questo punto, e che quindi vi debba provvedere la legge, perchè esse non potevano immaginare che i beni sarebbero poi sottoposti al pagamento dei tributi; ma quando questo pagamento dei tributi già esisteva all'epoca in cui il fondo fu concesso in enfiteusi, io non vedo perchè

il legislatore non debba tener conto di quella disposizione che si riferiva ai tributi e che fu stabilita nel secolo scorso, nel tempo stesso che egli tenne conto di questa disposizione stabilita nel secolo attuale. La ragione della differenza sta tutta nel dire che allora vi erano beni immuni: ebbene, in questo caso stia, se si vuole, la disposizione del Senato. Ma quando si tratta di beni non immuni, e quindi pari a quelli che furono contemplati relativamente alla disposizione delle enfiteusi fatte in questo secolo. Ma perchè per queste, che sono pareggiate a quelle circa alle quali si convenne nel secolo attuale, non si osserveranno le disposizioni contrattuali, la volontà delle parti, come si osserva per le enfiteusi che in questo secolo furono stipulate? Io non vedo ragione alcuna della differenza, e credo conseguentemente che costituisca una vera ingiustizia, che sarà inavvertentemente sfuggita all'apprezzazione dell'altra parte del Parlamento.

Del resto, limitandosi ogni mio emendamento a questa semplice variazione, non ne soffrirà ritardo la legge che potrà venire votata in questa Sessione anche dal Senato. Credo che debba quest'emendamento introdursi nella legge, onde venga a serbarsi giustizia fra i contraenti, giustizia che verrebbe violata adottandosi la disposizione tal quale venne formolata nel progetto di legge approvato dal Senato.

Spero quindi che la Camera adotterà la proposizione mia, e riformerà in questo senso il relativo paragrafo della legge.

CAVOUR G., relatore. La Commissione lamenta che l'onorevole Farina, il quale è pur membro di essa, non abbia potuto intervenire alla seduta, in cui ad unanimità dei cinque membri presenti si era adottato il progetto venutoci dall'altro ramo del Parlamento, tal quale era stato in quell'Aula votato. Tuttavia, avendo essa oggi avuto comunicazione degli argomenti dell'onorevole Farina, sebbene non abbia potuto essere unanime, a maggioranza decise di accettare la sua proposta.

Mi limiterò ad accennare sommariamente le ragioni che ve la indussero, poichè, esse già furono sviluppate dall'onorevole proponente.

La clausola introdotta dal Senato, per cui dalle investiture antiche si deduce in ogni caso per i tributi il quinto del canone, è fondata sopra una presunzione generalmente ammessa, che i tributi sommano circa al quinto del valore del reddito di una proprietà.

Trattandosi di una gran massa di contratti, se vi fosse stata similitudine fra i titoli originari, era cosa utilissima, per troncare le liti, di avere questa presunzione come regola generale, e così evitare gl'incumbenti, perizie, discussioni e spese di liquidazione, tanto agli utilisti che ai direttari. Infatti dalla elaborata relazione presentata in Senato e dalla discussione che la susseguì, appare essersi considerato che anticamente molti beni enfiteutici erano conceduti da direttari personalmente immuni da tributi; questi poi dichiaravano a proprio loro peso i tributi nel titolo costitutivo, non per altro se non per una specie di finzione onde le finanze non li

percepissero. Così addossandoseli essi che erano immuni, rimanevano immuni anche gli utilisti.

Cessando questo stato di cose, siccome un onere nuovo che s'impone, secondo le regole della giustizia naturale, si deve ripartire *pro rata commodi* ovvero *pro rata fructuum*, come dicevano gli antichi giureconsulti, così era naturale che si ripartissero le nuove imposte secondo tale regola; e una legge della repubblica cisalpina aveva già appunto adottato questo sistema. Ma quando la Commissione venne a sapere che in certe provincie, e specialmente in quelle di Voghera e di Tortona, nelle quali si osservavano per il riparto dell'onere dei tributi regole assai diverse da quelle in vigore nelle provincie che avevano fatto parte della repubblica cisalpina, allora ha modificata la prima sua sentenza, ed ha pensato che non era sempre consentaneo alla giustizia l'ammettere in presunzione generale che la rata dell'onere dovesse ripartirsi per un quinto sul direttario e per quattro quinti sull'utilista, ma che bisognava stare ai contratti ed ammetterli con tutte le loro varietà.

Una delle cose che ha colpito la maggioranza della Commissione, si è appunto il caso dell'onorevole Farina, il quale, riscattando un dominio diretto dal Governo, ha potuto dedurre dal prezzo di riscatto non già il solo quinto, ma la metà del prezzo stesso, perchè dal tributo costitutivo risultava che il direttario doveva pagare i tributi. In questo caso l'utilista sarebbe stato molto ed indebitamente gravato dalla disposizione proposta dal Senato.

In altri casi succederebbe affatto il contrario. Non tutti i beni concessi in enfiteusi dai direttari erano immuni all'epoca della concessione. Ci fu provato che molti non lo erano. Ora in questo caso sarebbe gravato il direttario, come nel caso dell'onorevole Farina sarebbe stato indebitamente gravato l'utilista.

Che se ritorniamo alla disposizione, la quale fu già una volta sancita da questa Camera; se diciamo che i tributi si dedurranno secondo che o per osservanza o per legge saranno a carico del direttario, ammetto che in molti casi la proporzione sarà appunto del quinto. Quelli che per la legge della repubblica cisalpina hanno già avuto la detrazione del quinto nel loro canone, continueranno a godere questa detrazione, e per questi sarà come se si fosse adottato il progetto del Senato. Ma ci parve contrario alla giustizia ed all'equità estendere questa detrazione a tutti i casi, quando ci fu provato in modo assoluto che molti erano in un caso diverso.

Per queste ragioni, la maggioranza accetta la proposta dell'onorevole Farina, per la quale sarebbero soppressi i due alinea dell'articolo 5, e sarebbero surrogati dall'alinea dell'articolo 6 del progetto, cancellando però la parola *parimente* e quella di *rendita*.

PESCATORE. Siccome questo progetto è stato anche officiosamente discusso tra il primo autore del progetto medesimo e il relatore della Commissione del Senato, io credo di poter dare sulla quistione promossa dal deputato Farina alcuni schiarimenti che varranno a soddisfare la Camera.

Dirò prima di tutto che io mantengo con tutte le mie forze il primo avviso che la Commissione unanime aveva manifestato. La prima volta, in verità, la Commissione non aveva sentito il deputato Farina, questa volta, che ha cangiato d'avviso, non ha sentito l'altra parte. Ad ogni modo valgono le ragioni a sciogliere la quistione.

La quistione è questa: come si hanno a ripartire i tributi tra l'utilista e il direttario? La prima, la più sacrosanta norma sembra, e sembrò alla Camera nella prima discussione, che debba essere la norma del patto. Ma la Commissione del Senato ha giustamente osservato risultare dai documenti della patria legislazione, che nelle enfiteusi stabilite nei precedenti secoli, il patto che provvede circa il pagamento dei tributi non è sempre sincero, che in un gran numero di casi il patto è fittizio, perchè allora essendovi l'immunità reale e l'immunità personale, qualunque direttario che fosse immune o per la qualità del fondo (noti la Camera) od anche per un privilegio personale, riservava a sè il pagamento dei tributi, e ne esimeva l'utilista; ma in realtà egli medesimo ne andava esente.

FARINA P. Domando la parola.

PESCATORE. Or bene, parve alla Commissione del Senato che non fosse giusto caricare ora realmente il direttario del pagamento dei tributi, cui in realtà non era vincolato che in forza di un patto fittizio. In conseguenza di questa idea, la Commissione del Senato aveva formulato un progetto che a colui che fu ammesso alla discussione officiosa parve veramente enorme ed intollerabile. Con quel progetto si prescriveva nientemeno che il patto, il quale onerasse il direttario del pagamento dei tributi, non sarebbe stato osservato, e che all'incontro si sarebbe accettato per norma la convenzione nel solo caso in cui avesse posto l'obbligo dei tributi a carico dell'utilista.

L'autore del progetto contro questa veramente enorme disposizione reclamò vivamente ed osservò che, se il patto non è più una norma sicura, allora la si abbandoni, e si ritorni, diceva, al gran principio della giustizia, che ripartisce i tributi *pro rata fructuum*, ed ottenne che fosse scritta nel progetto quella disposizione che ora, secondo me, vanamente s'impugna.

Per le enfiteusi stabilite o reinvestite nel presente secolo (e noti l'onorevole Farina quel *reinvestite*; qui non alludesi già a rinvestiture necessarie, a quelle che si concedono in occasione di trapasso, ma alle rinnovazioni volontarie; e così vuol essere intesa la legge; la legge non vuol essere calunniata), per le enfiteusi adunque, come diceva, stabilite o rinnovate nel presente secolo, siccome il patto è sincero, noi non abbiamo altra norma più sicura che quella del patto; ma per le enfiteusi stabilite nel precedente secolo, non potendo noi osservare le norme del patto fra il direttario e l'utilista, conveniva adottare l'altra norma del gran principio di giustizia che ripartisce i tributi secondo il rispettivo interesse.

Se non che, secondo questo principio, non si corre il

benchè minimo rischio, imperocchè tre sono le enfiteusi che nella quistione si presentano: o il patto (parlo delle enfiteusi anteriori) onera di tutti i tributi il direttario, e allora già sappiamo che non è un fatto sincero, ed è quello appunto che si vuole restringere; perchè sarebbe inaudito che in una concessione di enfiteusi, in luogo di imporre i tributi a carico di colui che ha il vero dominio, si fosse realmente, sinceramente imposto questo onere al direttario; se questo si fece, è argomento certissimo che il patto era fittizio, che si stabiliva unicamente per poter continuare al direttario che si spogliava del fondo, il beneficio dell'immunità.

Che se nelle enfiteusi anteriori la concessione ripartisce i tributi, allora, signori, la disposizione mantiene questo patto, perchè, tuttavolta che accade che nelle enfiteusi siano tra il direttario e l'utilista ripartiti i tributi, questo si fa certamente in proporzione del canone, perchè allora questo si assimila ad una specie di fitto; il canone non si considera stabilito solamente *in recognitionem domini*; e, siccome gli utili si ripartiscono, perciò si stimò utile di ripartire eziandio in proporzione i tributi.

La disposizione che s'impugna non istabilisce altro se non che si debba dedurre dal canone il tributo nella proporzione che deve gravitare sul canone stesso. Il quinto rappresenta una proporzione legalmente presunta per evitare le liti: cosa di somma importanza e di somma necessità in ogni operazione di questa natura. Che se all'incontro accadrà di trovare enfiteusi in cui i tributi sieno messi per intiero a carico dell'utilista, allora si tratta di esaminare se tuttavia si possa, come si propone, stabilire che anche per questo caso si deduca il quinto del canone, e la giustizia di questa disposizione io l'ho dimostrata nelle considerazioni che allora esposi alla Camera, e che ora ripeto.

Prima di tutto non si esonera nella consuetudine delle stipulazioni enfiteutiche il direttario pienamente dal pagamento dei tributi, salvo nel caso in cui il canone sia talmente tenue da non conservare alcuna proporzione col provento del fondo e tale per conseguenza da doversi considerare unicamente come una dimostrazione, come un atto di recognizione del dominio diretto, anzichè un vero corrispettivo; ed allora poco importa che da tal canone si deduca questo peso.

Se non che, con qual ragione si viene qui invocando il rigore del patto a carico degli utilisti, quando, ad onta del patto che si vuol far valere contro l'utilista, la legge viene ora ad imporre un'obbligazione ben altrimenti onerosa, come è quella di ricomprare il canone stesso pagando il capitale? Invano si dice che la legge non obbliga l'utilista a pagare il capitale del canone. Come! non lo obbliga? Non ha forse la legge concesso al direttario la facoltà esuberante di espropriare l'utilista, che è il vero proprietario? E non è questo il mezzo più sicuro, quantunque indiretto, di sforzare l'utilista ad affrancarsi e pagare entro un tempo relativamente breve il capitale del canone? Si rispetta forse il patto riguardo all'utilista? No. L'utilista, a

termine della concessione enfiteutica, è tenuto a pagare il canone, non il capitale del canone; ed io faccio osservare essere principio costante della nostra legislazione che, sempre quando succede una vendita forzata, si conceda un beneficio qualunque, un beneficio del quarto o del quinto al compratore.

Infatti il progetto che aveva adottato la Camera conteneva, e giustamente, un favore all'utilista. Dopo avere stabilito le basi di liquidazione che si credevano conformi a giustizia, la legge prevedeva il caso in cui il canone che s'imponesse all'utilista eccedesse i quattro quinti del valore locativo del fondo. A rigore di diritto, a rigore delle basi che la Camera stessa giudicava eque e giuste, si sarebbe dovuto dire: se il canone eccede i quattro quinti del valore locativo del fondo, si paghi la parte del peso che sarebbe conforme a giustizia; oppure in questo caso la legge diceva che allora, per non gravare soverchiamente l'utilista, si sarebbe fatta una deduzione in guisa che la rendita non potesse eccedere i quattro quinti del valore locativo. Io cerco invano questa disposizione moderatrice nel progetto che ci viene dall'altro ramo del Parlamento; non si fa più in verun caso una deduzione a favore dell'utilista.

Si applichi almeno nella questione dei tributi quel gran principio di giustizia che vuole si ripartiscano i carichi in proporzione degli averi; se non che il rigore della giustizia vuole che i patti siano osservati alla lettera quando il loro effetto compiesi nel giro di pochi anni. Questo lo sappiamo, e così deve essere; ma in ordine ai patti stipulati tre o quattro secoli fa, la cosa procede diversamente, imperocchè in tutti i patti la giustizia vuole che s'intenda questa clausola: *rebus sic stantibus*, e che si tenga anche conto quali presumibilmente sarebbero di presente le intenzioni dei contraenti, com'è consentaneo all'equità, perchè nel giro dei secoli accadono mutazioni talmente imprevedibili e straordinarie che, ove i contraenti le avessero prevedute, avrebbero senza dubbio pattuito diversamente; e l'ufficio del legislatore è non tanto d'interpretare le clausole, ma di interpretare i fatti secondo giustizia, perchè è noto a tutti che nelle convenzioni non si deve stare alla lettera soltanto nè allo spirito del complesso delle clausole, ma bensì ai dettami dell'equità e della giustizia, ed alle intenzioni presunte dei contraenti, non che a quelle che avrebbero avuto se avessero potuto prevedere le circostanze che sonosi col tempo avverate.

Ora, domando io, forse che due o tre secoli fa si sarebbe potuto prevedere quella mole di tributi che non solo ha fatto aumentare il valore dei frutti, ma ha pure accresciuto i bisogni della società? Io dico che la legislazione deve aver riguardo a questo stato di cose, e deve, non solo badare ai patti espressi, ma interpretare le condizioni antiche delle cose, ritenendo che i contraenti debbono soggiacere al nuovo stato di cose, diverso dalle antiche condizioni dei tempi in cui i patti furono stipulati.

Io credo aver sufficientemente giustificato questa disposizione introdotta nel progetto del Senato, e dico

francamente che io la tengo migliore della disposizione prima votata dalla Camera, perchè tra i titoli costitutivi, tra le questioni di precedenza e i conflitti dei titoli, la disposizione accettata prima dalla Camera decideva niente affatto, e non faceva che seminar litigi. Ora noi usciamo da questi litigi, e procuriamo maggior speditezza nelle operazioni, applicando un principio evidente di naturale ragione, solo dichiarando che è impossibile praticamente osservare le norme assolute del patto e pei direttari e pegli utilisti. Pegli uni e pegli altri si osservi il principio della giustizia, il quale vuole che i carichi siano sopportati in proporzione degli utili che si ricavano. Dunque mantengo la disposizione adottata dall'altro ramo del Parlamento.

FABINA P. L'onorevole Pescatore esordiva il suo discorso con una supposizione dicendo che il patto il quale porta l'onere a carico del direttario di pagare i tributi non è un patto sincero.

Io osservo prima di tutto che qui non si tratta di tributo che deve pagare l'utilista. Infatti la legge che cosa dice? Dice: « Quanto alle ulteriori, si dedurrà in ogni caso per i detti tributi il quinto del canone. » Dunque, se quegli che deve capitalizzare il canone deve ritenere una quota di questo in compenso dei tributi, è evidente che è l'utilista che la legge contempla, e che l'immunità del direttario su cui tanto fonda la sua argomentazione l'onorevole Pescatore non è quella contemplata nella legge.

Ciò premesso, per fare in modo che l'onere di pagare i tributi che il direttario si suppone che si addossasse fidando nella propria immunità sia passato nell'utilista, bisogna pure supporre un patto nel quale fosse stabilito tra il direttario e l'utilista che gli oneri dei tributi che l'onorevole Pescatore suppone nella prima investitura riservati al direttario passino all'utilista.

Ora se, quando questi beni immuni vennero assoggettati al pagamento dei tributi, si stabilì fra il direttario e l'utilista che dovessero questi tributi andare a carico in parte dell'uno ed in parte dell'altro, io domando dove sta la giustizia nell'annullare questa stipulazione delle parti. Io credo che fra tutti gli argomenti che adduce il deputato Pescatore non ve ne sia uno il quale abbia in fatto il menomo fondamento.

Per mostrare poi che non vi era contraddizione nelle disposizioni approvate dal Senato in questo progetto, disse che l'articolo, come fu adottato dal Senato, si doveva intendere in modo che si riferisse semplicemente alle reinvestiture volontarie, non alle obbligatorie; che altrimenti si calunniava la legge. Io faccio appello a quanti giureconsulti sono nella Camera, se quando s'intende la legge come è scritta, ed è scritta in termini precisi e generali, si calunni la legge. Ora che cosa dice la legge?

« Nella liquidazione dei canoni delle enfiteusi fatte o reinvestite nel presente secolo, i tributi si dedurranno dal canone prima della capitalizzazione in quella proporzione nella quale dal titolo risultano a carico del direttario. »

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1857

Ora io domando se si calunni la legge col non distinguere dove essa non distingue: *Ubi lex non distinguit, nec homo distinguere debet*. Ed io non so come l'onorevole Pescatore ci vngga a parlare di distinzioni quando nella legge non avviene ombra.

Procedendo poi nella sua argomentazione, egli diceva sempre che noi sappiamo che il patto, in forza del quale il direttario si assume gli oneri, non è un patto sincero.

Io ripeterò a questo proposito quanto già dissi, cioè che qui non si tratta di oneri addossati al direttario, ma bensì di oneri addossati all'utilista. Egli è evidente che, quando questa innovazione del patto antico fu fatta, perchè avesse uno scopo, perchè si ripartissero i tributi, era necessario che essi gravitassero sul fondo, senza del che la stipulazione sarebbe stata priva di effetto. Ora, io domando se questa innovazione che allora si fece debba o no avere effetto, a seconda che sia stata o no rinnovata l'investitura antica nel secolo attuale. Lo stabilire in questi due casi una diversità, parmi sia una manifesta contraddizione che nulla possa giustificare.

L'onorevole Pescatore non ha poi avvertito a quanto io dissi nel primo mio discorso, che, cioè, qualunque volta il direttario si fosse addossato l'onere di pagare le imposte, ha naturalmente aumentato il corrispettivo annuo che gli pagava l'utilista, perchè l'utilista, il quale sa che non deve pagare le imposte, naturalmente paga un canone maggiore che quando sa che deve annualmente dedurre dai frutti le imposte medesime. Dunque non mi venga il deputato Pescatore a distruggere i patti che hanno necessariamente un corrispettivo, se non vuole sconvolgere tutta l'economia dei compensi che le parti hanno voluto reciprocamente accordarsi, quando diversi erano gli oneri degli uni e degli altri. Non si può dunque alterare il corrispettivo se non si cambiano anche gli oneri.

L'onorevole Pescatore ci andava dicendo che in ordine ai più antichi bisogna adottare una certa equità e non osservarli, perchè naturalmente furono patti stabiliti in condizioni diverse, che conseguentemente sono venute molte innovazioni e che bisogna, per così dire, trinciare senza paura in questi patti.

Prima di tutto, se si andasse a questo modo, io non so chi sarebbe più sicuro dei beni aviti, chi potrebbe andare tranquillo a casa sua, perchè gli si potrebbe dire: ma questa casa l'avete comprata un secolo fa; quando l'avete comprata, Dio sa come avete fatto il contratto, quanto tenue prezzo l'avrete pagata; bisogna quindi venire a spartirla con equità dandone un pezzo a chi non ne ha. Del resto, io farò osservare all'onorevole Pescatore che questo patto di pagare i tributi è *annualmente* in esecuzione; i tributi si pagano tutti gli anni; se alcuna delle parti da questa stipulazione si trovava eccessivamente aggravata, tutti gli anni aveva mezzo di reclamare, aveva mezzo di fare tutte le parti che la legge può accordare onde ridurre quest'onere a termini di equità.

Se questa riduzione non ha avuto luogo, o signori, è

segno che nè l'uno nè l'altro dei contraenti hanno ravvisato questa sproporzione, questa iniquità che l'onorevole Pescatore ha voluto sopporre e sostenere. Del resto, già lo dissi all'onorevole Pescatore e nessuno mi contraddirà in questa Camera che, se sono cresciute le imposte, sono cresciuti molto di più i redditi dei fondi. Infatti, perchè avete voi votato la legge sul catasto? Perchè avete riconosciuta la necessità di dare una giusta valutazione a quei fondi che un secolo fa valevano assai meno di quello che ora valgono; questo non è se non ciò che il Parlamento ha già riconosciuto e niuno è in grado di contestare.

Credete voi che il Parlamento abbia votato la legge sulla catastazione coll'intendimento di lasciare le imposte prediali come ora sono? No certamente; egli si è sobbarcato ad una spesa ingentissima, perchè era certo che il prodotto che si potrà trarre dalle imposte sulla base di una nuova catastazione di molto supererà quelle che ora si pagano. Dunque l'argomento dell'onorevole Pescatore non istà, perchè, mentre il prodotto si è da un secolo a questa parte triplicato, l'imposta territoriale rimane press'a poco la stessa; e se Parlamento e paese si sobbarcarono alla spesa del catasto è appunto per la convinzione che si aveva di trarne un immenso vantaggio.

Dopo le cose dianzi dette, mi pare che non resti più niente a rispondere all'onorevole Pescatore. Ciò che noi proponiamo è cosa che già venne riconosciuta per giusta dal Parlamento; la nostra disposizione fu già propugnata da coloro stessi che ora la impugnano; e appunto per le ragioni che allora addussero, cui i nuovi loro argomenti non valgono a distruggere, io e la maggioranza della Commissione vi proponiamo di riconfermarla.

Questa clausola non toglie la possibilità che il presente progetto venga nell'attuale Sessione votato; e precisamente io mi limito a proporre questo solo emendamento, prescindendo da molti altri per i quali ho ricevuto per lettera espressa ricerca, perchè, trattandosi solamente di un leggerissimo emendamento, la cui giustizia è riconosciuta anche dal Senato nel primo dei due alinea che vi proponiamo di sopprimere; perchè, trattandosi di una innovazione coerente alle mutazioni introdotte nella legge dal Senato stesso, e il cui principio è sancito nel primo articolo del progetto ora presentato, spero che il mio emendamento verrà dalla Camera approvato.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. La Camera ha inteso quale sia la quistione sollevata tra i membri della Giunta. Nell'articolo 6 del progetto votato dalla Camera, determinandosi la base della liquidazione del canone, si disse che si dedurrebbero dal suo importare i tributi, che, per patto espresso delle parti o per osservanza o per legge, fossero a carico dei direttari. Nel Senato, accettandosi nelle altre parti la base medesima, si è distinto fra le enfiteusi anteriori a questo secolo e quelle fatte o reinvestite posteriormente. Si è detto pei tributi che, quanto alle prime, si dedur-

rebbe sempre il quinto; quanto alle seconde, si dedurrebbero i medesimi nella proporzione in cui risultano dai titoli a carico dei direttari.

Questo emendamento fu determinato dalla considerazione che i patti, in forza dei quali i direttari s'incaricavano essi di soddisfare ai tributi, fossero nella maggior parte simulati per esonerare i beni dal loro pagamento.

La maggior parte delle enfiteusi erano fatte da corpi morali che godevano dell'immunità dai tributi. Quindi si stabiliva, nel costituire, che essi sarebbero a carico del direttario per esimere i beni da imposte. Per conseguenza, se si dichiara che per le enfiteusi anche anteriori a questo secolo, allorchando i direttari erano corpi morali od altri godenti dell'immunità, si dedurranno i tributi a norma delle convenzioni, si dà forza ad un patto fittizio.

L'onorevole Farina non trova giusta questa distinzione, prima perchè non tutti i direttari godevano di immunità dai tributi, quindi perchè, quando in una enfiteusi sia stabilito che un direttario il quale non godeva di tale immunità dovesse egli pagarli o tutti od in parte, allora il patto debbe credersi sincero, nè vi sarebbe perciò ragione di violarlo. D'altronde, egli osserva, ammettendo anche questo sistema per le enfiteusi anteriori a questo secolo, non vi è ragione perchè si stabilisca una norma diversa per quelle posteriori.

Io credo che le obiezioni dell'onorevole Farina non siano fondate. È un fatto costante che le stipulazioni, in forza delle quali i tributi si ponevano a carico dei direttari, non si riscontrano che in quei casi in cui questi ultimi erano esenti dal pagamento dei tributi; e ciò risulta dalla giurisprudenza. Vi furono a questo riguardo vertenze, e si è sempre deciso che questi fossero patti fittizi non stipulati che nei casi di immunità. Si aggiunge che, anche quando il patto sia sincero, evvi dubbio se in forza del medesimo il direttario sia obbligato al pagamento dei tributi dalla legge posteriore stabiliti sui frutti dei beni stabili.

Anche quando il patto sia sincero, i direttari sostenevano che, siccome le imposte fissarono in forza di legge posteriore, la quale non si era potuta prevedere quando seguì quella stipulazione e che si posero a carico dei possessori, gli utilisti non potevano invocare l'esenzione portata dall'atto costitutivo dell'enfiteusi per obbligare i direttari a sottoporvisi per la totalità loro. Quindi si stabilì una giurisprudenza ed anche una consuetudine che, in tutti i casi in cui si tratta di enfiteusi anteriori a questo secolo, i tributi fossero sopportati e dal direttario e dall'utilista in proporzione dei frutti. Vero è che il Senato propone invece di dichiarare che i tributi saranno soddisfatti dal direttario e dall'utilista in proporzione dei frutti e che l'utilista dedurrà un quinto dall'importare dei canoni.

Ma io credo, o signori, che questa disposizione sia equa ed accettabile. Essa tende ad evitare le immense difficoltà che incontrerebbe la liquidazione, la quale deve precedere l'affrancamento, quando si dovesse fare

l'estimo dei frutti e istituire quindi il confronto del canone per determinare la parte a carico dell'utilista e quella a carico del direttario. E ciò è talmente vero, che in pratica si è sempre adottato, quando i tributi sieno rispettivamente a carico e del direttario e dell'utilista, di dedurre il quinto, appunto per evitare gli estimi cui toccherebbe addivenire per determinare questa proporzione.

Quanto poi alle enfiteusi che si fecero bensì anteriormente a questo secolo, ma che furono reinvestite posteriormente, l'onorevole Farina diceva essere un'ingiustizia l'applicare alle medesime le disposizioni che si applicano a quelle fatte in questo secolo; l'investitura non può aver cambiato la natura del contratto, quindi si deve rispettare, se fu stipulata la esenzione. Ecco il motivo per cui l'ufficio centrale del Senato propose questa disposizione ed io l'ho accettata.

Quando si sono fatte le investiture con una legge, sotto la quale non vi era, quanto ai tributi, esenzione alcuna, egli è naturale che, qualora si fosse trattato di un patto sincero, si sarebbe nuovamente rinnovata la esenzione a carico del direttario: se nell'investitura non si è più fatto alcun cenno di ciò, mentre vi era una legge allora che obbligava l'utilista a pagare i tributi medesimi, ciò significa che le parti riconobbero non essere il primo patto sincero, ma bensì fittizio.

Io quindi non trovo che con questa disposizione si violi menomamente la convenzione delle parti: non si stabilisce che una presunzione ragionevole appoggiata alla pratica ed alla giurisprudenza stabilita in questa materia. Per conseguenza, rimettendome del resto a quanto già venne osservato dal deputato Pescatore, dichiaro di non potere aderire all'emendamento proposto dal deputato Farina, e prego la Camera di adottare quest'articolo tal quale venne nell'altro recinto votato.

CAVALLINI. Credo di non andare errato nell'affermare che una delle migliori e più importanti leggi che noi abbiamo votato in questa Sessione, una delle leggi, la quale è più vivamente desiderata dal paese e che non può a meno di recare i suoi benefici frutti allo sviluppo della nostra agricoltura, sia appunto quella che stiamo nuovamente discutendo intorno all'affrancamento delle enfiteusi. Già vi fu abbastanza dimostrato, un mese fa all'incirca, allorchando per la prima volta la Camera prese a discutere questo progetto, che allo stato attuale della legislazione il diritto dell'enfiteuta all'affrancamento è pressochè illusorio, avvegnachè all'utilista nella maggior parte dei casi non convenga assolutamente di pagare il capitale corrispondente all'importare del canone ed i due laudemi sul valore dello stabile su cui gravita il vincolo enfiteutico. Bisognava adunque fissare altre basi. Le nuove basi le proponemmo e le votammo noi per i primi; le adottò poscia a voti unanimi il Senato.

L'opportunità e l'urgenza della nuova legge, la giustizia e l'equità delle nuove basi sono adunque riconosciute da entrambi i rami del Parlamento e dal Governo. A che dunque stiamo noi qui discutendo più

oltre, sottilizzando sopra alcune disposizioni meno sostanziali della legge? Sono ormai trascorsi due anni da che il progetto di legge ci venne presentato; noi siamo giunti all'ultimo stadio della Sessione, all'ultimo periodo anzi della Legislatura; guardiamoci pertanto dal fare atto che possa far ritardare ancora al paese il beneficio che con ragione dobbiamo attendere dalla nuova legge. Se non che, io pure convengo pienamente nell'avviso del mio onorevole amico il deputato Pescatore, cioè che è razionale il disposto dall'alinea dell'articolo 5 votato dal Senato, e che conseguentemente esso è lungi dall'aggravare la condizione nè del direttario nè dell'utilista. Questo alinea stabilisce che, a riguardo delle enfiteusi costituite in tempo anteriore al presente secolo, si dedurrà *in ogni caso* per i tributi il quinto del canone. Questa disposizione contempla evidentemente tre casi.

Il primo è quello nel quale sia stabilito nel titolo che i tributi sono a carico del direttario, e l'onorevole Pescatore vi ha già dimostrato che voi non potete avere riguardo al titolo, che voi non potete, non dovete avere fiducia in questo titolo; perchè prima del 1800 la maggior parte dei direttari era esente, era immune dai tributi. L'onere assunto dal direttario di pagare la contribuzione era apparente e non reale, perchè, a causa dell'immunità di cui godeva il direttario, questi non pagava cosa alcuna al pubblico erario. Il patto dunque con cui s'impondeva al direttario l'obbligo di pagare i tributi, altro non era in sostanza che un mezzo, che uno stragemma per eludere, per far frode alla legge dei tributi, i quali così non venivano pagati nè dal direttario nè dall'enfiteuta. E per convincerci che difatti la maggior parte dei direttari godevano dell'immunità e personale e reale di non pagare i tributi, basti il dirvi che quasi tutte le enfiteusi erano concesse o dai feudatari, o dai conventi, o da altri corpi ecclesiastici, come certamente voi non ignorate.

Il secondo caso è quello nel quale siasi pattuito che le contribuzioni debbano pagarsi in proporzione dell'utile che e l'una e l'altra parte ricavano dal fondo soggetto al vincolo enfiteutico. Se voi lasciate alle parti di fissare questa proporzione, se voi non determinate in modo invariabile questa misura, voi aprirete l'adito ad un infinito numero di litigi. Voi precludete la via alle liti se fissate nella legge questa misura. L'alinea vi dice che la misura è il quinto del canone. Domanderò se avvi qualcuno che si senta da tanto dal sostenere qui l'irragionevolezza o l'ingiustizia del temperamento ammesso dal Senato.

Il terzo caso infine è quello in cui i tributi sieno dichiarati a carico dell'enfiteuta. E qui l'onorevole Farina Paolo grida all'ingiustizia, e vi dice che non milita più la ragione dedotta dall'immunità e dalla simulazione del patto contenuto nel titolo, perchè i livellari a differenza dei direttari non frugivano del privilegio di esenzione dai tributi, e che conseguentemente una volta che si erano assunto l'obbligazione di pagare le contribuzioni, dovevano soddisfarla e pagare le imposte

al demanio. Ma anche per questo terzo caso varie sono le ragioni che concorrono a dimostrare la convenienza di adottare il sistema ammesso dal Senato.

Già vi osservò il deputato Pescatore che il patto che pone a carico dell'utilista il pagamento dei tributi si appalesa esorbitante e non conforme a quell'eterno principio di giustizia che comanda che gli oneri siano sopportati in proporzione dell'utile che ne risentono le parti. Il direttario che percepisce il suo annuo canone, pare quindi che dovrebbe pure concorrere a pagare parte dei tributi che gravitano sul fondo. Il duro patto che impone sull'enfiteusi tutto l'onere dei tributi potrebbe quindi sembrare dettato specialmente dallo spirito dei principii che erano in vigore nei remoti secoli, di obbligare cioè in tal modo l'utilista a riconoscere il direttario, *in recognitionem dominii*, come vi osservava appunto l'onorevole Pescatore.

Il deputato Farina vuole attenersi unicamente al patto. Ma il patto si riferisce unicamente ai tributi che erano imposti all'epoca del contratto, oppure anche a tutti gli altri ben maggiori che vennero posteriormente stabiliti? Ed eccovi, o signori, una seconda quistione assai ardua a risolvere, e che non è pur anco definita ancora dai tribunali.

Noi tutti sappiamo pur troppo come si siano accresciute le contribuzioni d'ogni genere. Il decidere con un tratto di penna che l'obbligo nel livellario di pagare i tributi si estende a tutti quelli che in ogni tempo siano stati o venissero imposti sul fondo enfiteutico, sarebbe probabilmente procedere oltre l'intendimento comune delle parti, ed aggravare di soverchio la condizione dell'enfiteuta.

Per ultimo io sostengo che la ragione dedotta dalla finzione del titolo, dalla simulazione del patto, è pure applicabile al caso nel quale i tributi siansi dichiarati a carico dell'enfiteuta. Non parliamo qui delle enfiteusi costituite dopo il 1800, dopo, cioè, che vennero abolite tutte le immunità. Non parliamo neppure di quelle che furono reinvestite o ricostituite dopo tale epoca, perchè per queste le parti avrebbero riconosciuto i loro reciproci diritti ed obbligazioni, nè vi sarebbe luogo ad alcun sospetto di frode.

Si tratta esclusivamente di enfiteusi costituite anteriormente al 1800, di enfiteusi, l'origine delle quali si perde nella caligine dei tempi. Ebbene, per lo passato godevano dell'immunità reale e personale non i direttari solamente, ma anche molti fra gli utilisti. La Chiesa molte volte era pur livellaria, e molti ancora sono i canoni enfiteutici che sono dovuti dalle chiese parrocchiali, dalle confraternite, dai benefici, dalle cappellanie, dai monasteri; eppure tutti questi corpi morali godevano dell'immunità ed erano esenti dai tributi. I privati stessi compravano non di rado il privilegio di immunità. Quando i principi avevano bisogno di danaro, mediante una certa e determinata somma, esoneravano ora que-to ora quello dall'obbligo del pagamento delle imposte. Questi fatti nei secoli passati non erano infrequenti; e come potrà quindi il deputato Farina Paolo

sostenere con certezza che la finzione non poteva avere luogo ogniqualvolta le contribuzioni appaiono dal titolo poste a carico dell'enfiteuta? Io affermo invece che la simulazione a danno del pubblico erario poteva avere luogo anche in questi casi, perchè vi era parimente interesse a simulare. Del resto, io sono ben lungi dal contestare che vi possa essere, che vi sia qualche caso in cui il patto sia reale e non fittizio.

Ma, o signori, in una legge generale, in una legge che muta, che trasforma il contratto d'enfiteusi, possiamo noi tenere conto di tutti i singoli casi per farne altrettante singole disposizioni a tutti applicabili? La legge deve contemplare la maggior parte dei casi, e di tale natura è quella che è sottoposta ora di nuovo al vostro esame.

Vi fu dimostrato che non potete invocare i titoli, perchè in generale sono fallaci, e che dovete attenervi ad un'altra misura. La misura che vi è proposta è moderata, equa, conciliativa, ed io mi lusingo che l'approverete. In ogni caso sarà un lievissimo vantaggio che procurerete all'enfiteuta in compenso del maggior diritto che accordate al direttario di costringerlo al riscatto del fondo.

Vi prego quindi di respingere la proposta del deputato Farina Paolo, e di accettare invece il progetto sì e come ci venne rinviato dal Senato.

FABINA P. Dirò solo poche parole, e saranno brevi, per osservare che il signor ministro ed il deputato Cavallini hanno creduto che la Commissione volesse richiamare i patti costitutivi dell'enfiteusi, quando i tribunali avessero riconosciuto che fossero illusori o che includessero ingiustizie. Niente di tutto questo, mentre la Commissione invece si riferiva a tutto quello che si praticava prima.

Dunque noi riconosciamo che tutti questi pretesi patti non sinceri, come sono chiamati con una nuova nomenclatura, non devono essere mandati ad effetto, perchè ci riferiamo a quanto per consuetudine è passato in osservanza; ma non vogliamo con una legge generale venire a colpire in modo uniforme tutte quelle distinzioni che l'onorevole Cavallini vi diceva esistere. Egli diceva che alcune volte era l'uno caricato di pagare, altre volte era l'altro; alcune volte era l'utilista, altre il direttario; che alcune volte il carico era diviso fra l'uno e l'altro; che talvolta si trattava di beni immuni, tal'altra di aggravati di tributi; ed in tutti questi casi che richiedono corrispettivi diversi e differenti si viene invece a stabilire con una sciabolata all'orba una proporzione di corrispettivo che abbiamo stabilito nella nostra mente e che assai frequentemente non corrisponderà alla giustizia.

Del resto, si dice che bisogna far presto a far questa legge, perchè è molto desiderata. Disgraziatamente il Parlamento ha già fatto un discreto numero di cattive leggi che poi abbiamo dovuto riformare. Poichè ora si deve fare una legge che tratta del mio e del tuo, adottiamo quello che consacra lo stato attuale delle cose, così apporteremo minori perturbazioni e non faremo

che sancire quelle massime di equità che i tribunali hanno già consentito; ma non accettiamo una disposizione che i soli proponenti dicono essere giusta, ma che tale l'esperienza non ha ancora dimostrato: mentre invece nell'emendamento proposto dalla Commissione, e che questa Camera ha già riconosciuto giusto, si manteneva quanto fu in osservanza sin qui e si mantenevano tutte le decisioni dei tribunali.

Io spero quindi che la Camera vorrà adottare la proposta da me fatta e che fu accettata dalla Commissione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

L'onorevole Farina insistette perchè si dichiarasse, quanto ai tributi, che si dedurranno in conformità dei titoli, dell'osservanza e delle leggi. Io gli domando se, dal momento che egli riconosce essere, almeno in gran parte, i patti, in forza dei quali nel secolo scorso i direttari si erano incaricati del pagamento della totalità o di parte dei tributi, fittizi, ed avere per unico scopo di rendere immuni questi beni enfiteutici, domando, dico, se si possa stabilire nella legge che si dedurranno i tributi in conformità di quanto risulta da quei titoli, che pur si dicono meno sinceri. Che se alcuno ve ne può essere che non pecchi di tale vizio, in allora, per avervi riguardo e non fallire a quei principii medesimi di giustizia a cui faceva appello l'onorevole preopinante, converrebbe almeno dire che i tributi si dedurranno in conformità dei titoli riconosciuti veri e non simulati.

Ma, dirà l'onorevole preopinante, non è necessario dichiararlo nella legge, ciò si intende. Rispondo in primo luogo che quando si stabilisse in modo assoluto che si dovrà stare alla risultanza dei titoli, sarebbe assai dubbio se si possa ancora ammettere la questione di non sincerità e simulazione, nè conviene che con una legge in cui si cercò appunto di far sì che venissero possibilmente impediti le liti e fosse facilitato il conseguimento del proprio avere, si apra poi la via ad infinite contestazioni. Chè se si lascia di determinare quali debbano essere i tributi a carico dei direttari e in qual proporzione, tante questioni potranno sorgere al riguardo che credo non si verrà se non se difficilmente ed in un tempo molto remoto ad ottenere lo scopo che ci prefiggiamo tutti, cioè di affrancare i beni dai vincoli enfiteutici; meglio è in questa materia prendere una norma per quanto si può ragionevole ed equa, che cercare un *summum ius* da cui potrebbe derivare un danno anche maggiore di quello che poteva risultare dalle basi del primitivo progetto.

Infatti noi abbiamo stabilito che pel riscatto si debba pagare in tutti i casi la metà del laudemio; ora domando all'onorevole Farina (egli mi risponderà in modo negativo, perchè mi ricordo che altra volta sostenne essere questa indennità insufficiente per i direttari): perchè ciò abbiamo stabilito? Perchè, se dovessimo andare a consultare tutte le enfiteusi per vedere se ve ne sono per le quali un mezzo laudemio non sia corrispettivo

sufficiente, o per cui sia eccessivo, noi faremmo all'utilista, e talora anche al direttario, un danno maggiore di quello che possa venirgli dal fissare una base generale. Ebbene, per lo stesso motivo si è stabilito il principio che noi propugniamo, anzichè correre l'eventualità che in tutte le liquidazioni delle enfiteusi anteriori allo scorso secolo debba farsi una causa per sapere se il patto della esenzione dai tributi fosse sincero, e un'altra per vedere quale proporzione sia da adottarsi per l'indennità, ovvero per risolvere quelle altre innumerevoli controversie che potrebbero sorgere ove in tale materia si volesse troppo rigorosamente procedere. Quindi, quand'anche in alcuni casi potesse derivarne una meno giusta estimazione dalla base che si è stabilita in questa legge per la deduzione dei tributi, io credo sia preferibile, lo dico schiettamente, a quella stata proposta nel primo progetto votato dalla Camera, a cui vorrebbe ritornare il deputato Farina.

Sì, in alcuni casi avrà luogo un meno esatto apprezzamento; ma, ammettendo il contrario sistema, in tutti vi sarà un semenzaio di liti per cui si farà spendere alle parti ben altro che il quinto che trattasi di dedurre. Quindi io persisto ad oppormi al proposto emendamento e credo che l'articolo quale fu formulato dal Senato sarà assai più vantaggioso che non quello con cui si volesse tener dietro alle stipulazioni che hanno potuto essere fatte anteriormente a questo secolo ed in tempi in cui non vi erano i tributi attuali, e la maggior parte dei beni conceduti ad enfiteusi erano per la loro natura stessa o per la qualità dei proprietari esenti da gravezze.

PRESIDENTE. Il deputato Arnulfo ha la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

ARNULFO. Propongo un emendamento.

Dalla discussione che ebbe luogo finora consta essersi da tutti riconosciuto che vi sono dei titoli antichi nei quali si è convenuto il pagamento delle contribuzioni a carico del direttario, e che non sono tutti beni immuni quelli che furono conceduti in enfiteusi in epoche da questa lontane.

L'onorevole ministro adduce una difficoltà e dice: se si ammette l'emendamento proposto dall'onorevole Farina, accettato dalla maggioranza della Commissione, ne deriverà questo inconveniente, cioè che si terrà conto dei patti mediante i quali si dichiararono le contribuzioni a carico del concedente l'enfiteusi, quando sta in fatto che nel maggior numero dei casi tali patti sono simulati, sono fittizi, non sinceri.

A me pare che si possa evitare ogni inconveniente togliendo dall'emendamento proposto dall'onorevole Farina la parola *titoli*. Quando si dirà che « nella liquidazione dei canoni si dedurranno i tributi o parte dei tributi di qualunque natura che per osservanza o per legge risulteranno a carico del direttario, » l'inconveniente, scomparire in quanto che, o il patto fu sincero, ed allora le contribuzioni furono pagate in conformità del titolo e l'osservanza è conforme al titolo; oppure il patto non fu sincero, ed allora l'osservanza contraria

dimostra la non sincerità del patto; quindi, attenendoci all'osservanza, non abbiamo più bisogno di ricorrere al titolo.

L'osservanza in fatto di pagamento di tributi non è cosa misteriosa, l'accertamento della medesima non dà luogo a lite, in quanto che è un fatto che si rinnova tutti gli anni; ragione per cui, se noi togliamo dall'emendamento la parola *titoli*, gli inconvenienti che, non senza qualche fondamento, il signor ministro veniva adducendo, più non possono nascere.

Importa d'introdurre l'emendamento della Commissione, o dicasi Farina, perchè non vi è ragione per cui si debbano pregiudicare i privati per riguardo ai tributi, in ordine ai quali fecero delle stipulazioni, perchè non esiste un motivo di eminente generale pubblica necessità. È di pubblico interesse il provvedere affinché i beni enfiteutici siano svincolati ed acquistino la libertà; per questo è mestieri di toccare più o meno alle fatte stipulazioni, specialmente per riguardo ai laudemi; si è dovuto perciò stabilire una norma comune per tutti, sebbene questa possa trovarsi in opposizione ai titoli costitutivi delle enfiteusi.

Questa misura è comandata da un pubblico interesse, ed essendo eguale e comune a tutti i contratti d'enfiteusi, è giusta e può essere ammessa; per contro, per quanto riflette le contribuzioni, se per osservanza o per legge si sono fin qui pagate in una quota determinata, non vi è ragione per cui tale quota non debba prendersi per base nella liquidazione, tanto più che per accertarla non vi è bisogno di far liti o contestazioni. Io dunque propongo che si ammetta l'emendamento della Commissione, sottraendo dal medesimo la parola *titoli*.

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta?

FARINA P. La maggioranza lo accetta.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il sott'emendamento proposto dall'onorevole Arnulfo mi pare si possa assai più facilmente accettare che non quello dell'onorevole Farina.

Con esso si allontana il timore gravissimo per cui io mi sono accostato alla proposta adottata nel progetto votato dal Senato, perchè sono convinto che, se si dovessero consultare i titoli per determinare in qual caso l'utilista debba pagare la totalità del tributo, noi ci ingolferemmo in un semenzaio di liti molto pregiudicievole alla legge stessa, che tutti riconoscono di somma utilità.

Adottando la redazione proposta dall'onorevole Arnulfo, più non vi sarebbe questo timore, perchè, se il patto fu sincero, l'osservanza ha dovuto essere conforme al patto; se poi fu simulato, esso non sarà stato eseguito. Dirò di più: se anche il patto fosse stato simulato, ma se posteriormente è sempre stato eseguito, vuol dire che le parti hanno voluto rispettarlo. Quindi io ripeto che trovo la proposta ragionevole; però io non potrei accettarla e pregherei l'onorevole Arnulfo a non insistere, perchè parmi superflua. Io posso accertare la Camera che se aderii alla proposta come è formolata nell'articolo 7, si è perchè fui assicurato che in pratica ap-

punto si deduce sempre il quinto, e l'osservanza è quale venne in quest'articolo proposta.

Mi duole sommamente che l'onorevole Farina non sia intervenuto nella Commissione allorchando essa esaminava questo progetto ed all'unanimità proponeva di accettarlo senza modificazione di sorta: se egli vi fosse stato presente ed avesse mosse le difficoltà che fa ora, credo che si sarebbe potuto convincere per mezzo dei documenti che la pratica è appunto questa. Io sono stato accertato da persona che conosce assai questa materia, perchè ha molte enfiteusi e come utilista e come direttario, nel qual caso dichiarava di essere pure l'onorevole Farina, che si usa appunto così, si deduce, cioè, dai tributi il quinto.

Io credo che non vi sarebbe interesse a portare un cangiamento alla redazione della legge per giungere allo stesso scopo. Quando si tratta di un'enfiteusi fatta nel secolo scorso, non reinvestita nel secolo attuale, si deduce sempre il quinto.

FARINA P. Ma no!

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io affermo questo per averne avuto certezza, e non vedo che l'onorevole Farina adduca verun fatto positivo in contrario.

Io osservo che l'onorevole Farina avrebbe dovuto recarsi allora nel seno della Commissione, e si sarebbe dovuto porre innanzi tale difficoltà prima che venisse in discussione pubblica questo progetto; e l'affermazione data a ciò nell'altro ramo del Parlamento mi pare che meriti qualche riguardo, sino a tanto almeno che si adduca una prova in contrario. Quindi io prego la Camera ad approvare l'articolo 5 tal quale è formulato.

Voci. Ai voti! ai voti!

FARINA P. Io credo che qui si tratti di giustizia, e che quindi sia conveniente di sentire le ragioni degli uni e degli altri: spero dunque che la Camera mi permetterà poche parole.

Voci. Parli! parli!

FARINA P. Io non ho parlato su questo nuovo emendamento, non mi si può dire quindi che io abbia già parlato tre volte.

MANTELLI. È sempre la stessa storia.

FARINA P. O storia o non istoria, quando si adducono ragioni di un nuovo emendamento, nessuno ha diritto d'impedire che si pronuncino.

Venendo al merito della quistione, io dirò al ministro che, se non sono intervenuto nel seno della Commissione, della quale cosa egli fa tanto caso, pure, essendo da pochissimo tempo la legge stata ripresentata a questa Camera, io credo che veramente in essa non poterono aver luogo nè lunghe discussioni nè esame serio e ponderato della legge. Nel solo momento in cui fu convocata la Commissione io era obbligato ad assistere alle discussioni della Commissione del bilancio; essendo relatore del bilancio attivo e non avendo il dono dell'ubiquità di sant'Antonio, non poteva trovarmi in due luoghi contemporaneamente; e siccome dal presidente del Consiglio dei ministri mi era solle-

citamente richiesta la relazione sul bilancio attivo, e non le mie osservazioni sulla legge delle enfiteusi, così ho creduto di dover trasferirmi nella Commissione del bilancio anzichè in quella delle enfiteusi.

Ma veniamo al merito della quistione.

Il signor ministro mi dice che un individuo molto pratico gli ha asserito che si pratica così. Nel paese dove quell'individuo avrà i suoi beni si praticherà così, ma nei paesi in cui sono io, dico che non si pratica così niente affatto. E se il ministro lo vuole, fra 24 ore gliene darò la prova, e così avremo un'attestazione contro un'attestazione; e come il Parlamento possa decidersi in materie così gravi su semplici osservazioni di un solo individuo contraddette da un altro, io non lo vedo.

Del resto, se il signor ministro crede vera l'asserzione del solo individuo dal quale gli piacque assumere informazioni perchè dunque non accetta l'emendamento del deputato Arnulfo, che si riferisce appunto alla osservanza di quanto si pratica attualmente a seconda delle consuetudini in vigore nei vari paesi?

Per altra parte, che cosa hanno proposto il signor ministro e l'altro ramo del Parlamento nel caso d'investitura rinnovata nel presente secolo, se non di stare alla interpretazione che, all'atto della rinnovazione, fecero le parti dell'investitura medesima? Or bene, non si interpreta forse un'investitura costantemente per ben 57 anni eseguendola?

Questa interpretazione per 57 volte rinnovata, perchè si vorrà inefficace e destituita di effetto per sostituirvi una disposizione arbitraria, alla quale le parti non hanno mai neppure sognato? E dacchè l'onorevole ministro stesso ebbe a riconoscere ragionevolmente che l'emendamento Arnulfo, proposto a nome della maggioranza della Commissione, evitava tutti gl'inconvenienti da esso preveduti, non vedo perchè egli non possa prestare il suo assenso acciò il medesimo venga adottato.

PESCATORE. La Camera si sarà ormai avveduta che, in sostanza, s'invidia un po' di favore agli utilisti; ma, comunque volga la discussione, in questo progetto tutto si compensa. Dopo la vostra legge, l'utilista che pagava il canone sarà obbligato alla volontà del direttario a pagare il capitale; l'utilista che avrebbe posseduto e trasmesso alla sua discendenza quel fondo senza alienarlo, e che per conseguenza non avrebbe mai pagato alcun laudemio, sarà obbligato a pagare una metà di laudemio.

Il Senato che ha imposto questo carico all'utilista, ha voluto compensarlo in parte; la Camera, che accetta il carico dell'utilista, vorrà respingerne la compensazione? Io per me non lo credo, perchè questa sola condizione, se non ve ne fossero anche altre, sarebbe bastante per far accettare il progetto del Senato.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La Commissione avendo accettato la proposta del deputato Farina, emendata dal deputato Arnulfo, ne do lettura:

« Nella liquidazione dei canoni si dedurranno dal montare del canone i tributi o parte di tributi di qua-

lunque natura, che per osservanza o per legge risulteranno a carico del direttario.

« Nel caso di discrepanza tra il convenuto e le disposizioni generali della legge, si seguirà la norma del patto, salvochè la legge generale abbia derogato espressamente alle convenzioni contrarie. »

PESCATORE. Io propongo per emendamento alla proposta della Commissione la disposizione del progetto del Senato, accettata dal Ministero.

MANTELLI. La proposta del deputato Pescatore essendo un emendamento alla proposta della Commissione, vuole essere votata per la prima.

PRESIDENTE. Porrò adunque ai voti l'articolo come è stato votato dal Senato, e proposto dal Ministero e dal deputato Pescatore.

FARINA P. A me poco importa che si voti in un modo od in altro, ma osservo che l'emendamento deve porsi sempre prima in deliberazione.

PRESIDENTE. Poichè vi sono contestazioni, interrogherò la Camera se intenda dare la priorità alla proposta del deputato Pescatore, e votare così sull'articolo stato adottato dal Senato.

(La Camera delibera affermativamente.)

Darò ora lettura dell'articolo 5:

« Nella stima del laudemio sarà considerato il valore venale del fondo nel suo stato di piena soggezione ai vincoli enfiteutici e non saranno tenuti in conto quei miglioramenti per cui il direttario, per patto espresso nei titoli o in forza di leggi speciali anteriori, avrebbe dovuto risarcire l'utilista nel caso di consolidazione non proveniente da uso della prelazione.

« Nella liquidazione dei canoni delle enfiteusi fatte o reinvestite nel presente secolo, i tributi si dedurranno dal canone prima della capitalizzazione in quella proporzione nella quale dal titolo risultano a carico del direttario.

« Quanto alle anteriori, si dedurrà in ogni caso per i detti tributi il quinto del canone. »

FARINA P. Domando che si verifichi il numero dei votanti.

PRESIDENTE. La Camera trovasi attualmente in numero.

Pongo ai voti l'articolo testè letto.

ARNULFO. Domando la divisione della votazione per paragrafi. (*Si! sì! — Rumori*)

(L'articolo posto ai voti per divisione è approvato, e si adottano poscia quelli che seguono senza discussione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 191)

Si procede allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti	108
Votanti	107
Maggioranza	55
Voti favorevoli	97
Voti contrari	10
Si astenne	1

(La Camera approva.)

INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Non essendo presente il signor ministro delle finanze, mi pare che la Camera, invece del progetto sulla nuova convenzione colla compagnia Transatlantica, potrebbe discutere quello che riguarda le modificazioni alla circoscrizione di alcuni comuni esistenti e creazione di nuovi, il quale è già stato posto all'ordine del giorno di sabato.

MENABREA. Je fais observer à monsieur le président qu'un député avait proposé que le projet de loi sur la circonscription des communes fût porté à l'ordre du jour, mais que cette proposition n'a pas été adoptée, et qu'il y a d'autres lois qui sont beaucoup plus urgentes, et dont la discussion dans cette Session a été plusieurs fois réclamée.

BIANCHERI. L'ordine del giorno reca la discussione della legge sulla società Transatlantica.

PRESIDENTE. Nell'ultima tornata la Camera ha deciso di dare la precedenza alla legge relativa alla compagnia Transatlantica; ma, siccome ora non sarebbe presente il ministro delle finanze, io interrogava la Camera se intendeva che si passasse alla discussione del progetto portante modificazioni alla circoscrizione di alcuni comuni esistenti e creazione di nuovi, tanto più che è presente il signor ministro dell'interno, e che questo progetto era già portato all'ordine del giorno di ieri assieme a vari altri.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io mi rimetto a quello che la Camera sarà per decidere; ma osservo che, adottando la proposta dell'onorevole presidente, si potrebbe occupare questo tempo che rimane colla discussione di quel progetto, poichè non penso che possa dar luogo a lunghi dibattimenti; anzi dichiaro che, se si volesse entrare nella questione di comprendere altri comuni che non sono contemplati in questa legge, io sarei il primo a dichiarare che non è il caso di addivenire alla discussione di questo progetto.

Difatti, infinite sarebbero le questioni che sorgerebbero; imperocchè un comune vorrebbe essere separato, un altro chiederebbe di venir aggregato. Il progetto contiene semplicemente la separazione di alcuni comuni e l'aggregazione di alcuni altri, punto questo sul quale sono d'accordo e i Consigli provinciali e i Consigli divisionali; quindi, se la Camera volesse attenersi a questo sistema, il progetto potrebbe facilmente venir discusso ed adottato in questa seduta, tanto più che il ministro accetta le modificazioni introdotte dalla Commissione. Intanto domani il ministro delle finanze potrà trovarsi presente, perchè credo sarà terminata la discussione che lo trattiene ora in Senato, e si potrà discutere la legge sulla compagnia Transatlantica.

VALERIO. Io non credo che questa legge possa discutersi oggi, perchè è impossibile l'impedire che coloro i quali sono di parere che altri comuni debbano essere posti nella stessa condizione in cui si trovano contemplati nel progetto di cui ora si parla, possano presen-

tare gli emendamenti che stimano opportuni e svolgerli.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io non dico di voler impedire questo, ma dichiaro che, se si presentassero questi emendamenti, io allora ritirerei il progetto, poiché vi sono altri progetti più importanti.

VALERIO. Se vi è legge poco urgente, secondo me, è appunto questa che tende a frazionare i comuni: principio questo che, a parer mio, non debbe così facilmente approvarsi. Noi dobbiamo mirare a rendere più grandi le agglomerazioni dei comuni, ma non secondo lo spirito di divisione che per avventura si manifesti di qua e di là, e non aderire così facilmente alle istanze delle piccole borgate che domandano di essere erette in comuni distinti.

Torno a dirlo: io penso che questa sia una legge poco urgente e poco necessaria.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Mi è molto grato il sentire che l'onorevole Valerio propugna il sistema di concentrazione. Io sono avverso, quanto lo può essere egli, al frazionamento dei comuni; gli faccio però osservare che in questo progetto di legge non si tratta solo di separare alcuni comuni, ma anche di unirne alcuni altri. Per questa separazione od agglomerazione vi è, come dissi, il voto del Consiglio provinciale e divisionale; e molti comuni desiderano che venga adottato quanto prima.

ASPRONI. Io credo che, se ci sobbarchiamo nella discussione di questo progetto, difficilmente la faremo finita nella settimana. Io sarei uno di quelli che proporrebbero degli emendamenti per erigere alcuni comuni nei salti di Gallura, come nei salti del Sulcis: ed io aveva già eccitato il ministro dell'interno a studiare la materia a questo riguardo; ma veggo che non ha fatto caso del mio eccitamento.

Ora però ho chiesto la parola, non per trattenere la Camera sopra questo punto, ma per proporre che, invece di questa legge si discuta l'altra relativa al computo delle campagne d'Oriente, la quale credo non potrà trovare opposizione. La cosa sarebbe così più spiccia, tanto più che l'ora è tarda. Votata poi questa legge, seguiremo a discutere secondo quanto è stabilito nell'ordine del giorno, mettendo in discussione per domani il progetto relativo alla compagnia Transatlantica.

BIANCHERI. Domando la parola per chiedere che si mantenga l'ordine del giorno sì e come è stabilito.

Una voce. Manca il ministro.

BIANCHERI. Sebbene non sia presente il signor ministro delle finanze, non vedo ragione per cui non si possa sin d'ora incominciare la discussione sul progetto relativo alla società Transatlantica; alle obiezioni che venissero fatte, il signor ministro potrà rispondere domani, e sarà già tanto di fatto; e se non c'è discussione, si voterà subito.

Credo pericoloso di venire a variare in tal guisa l'ordine del giorno, mettendo in esso progetti che non vi erano compresi e togliendo quelli su cui era stabilito che a-

vesse luogo la discussione. Chiedo adunque che sia mantenuto l'ordine del giorno sì e come venne fissato.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io non credeva che l'onorevole Biancheri volesse che si discutesse la legge concernente la compagnia Transatlantica, quantunque non fosse presente il ministro che l'ha proposta. Infatti, se non isbaglio, in una delle ultime tornate, quando si doveva discutere il bilancio del Ministero di grazia e giustizia, egli fu il primo ad opporvisi, osservando che, non essendo presente il ministro che lo aveva presentato, non era conveniente se ne intraprendesse la discussione. Dal momento che un ministro presenta un progetto, e specialmente di quell'importanza, mi sembra necessario che egli si trovi presente quando viene discusso, perchè altrimenti, ove si sollevassero difficoltà che richiedessero una risposta di lui, ei non sarebbe in posizione di darla. La Camera poi conosce il motivo pel quale il ministro delle finanze si trova nell'altra parte del Parlamento, e perciò spero che non vorrà aderire alla domanda fatta dal deputato Biancheri.

DELLA MOTTA. Io voleva proporre che si seguisse l'ordine del giorno che si è stabilito sabato, nel quale, se non erro, dopo la legge che abbiamo testè votata, veniva quella relativa al computo della campagna d'Oriente alle truppe del corpo di spedizione.

Voci. No! no!

DELLA MOTTA. Mi pare di aver letto così. Del resto, se la Camera volesse procedere alla discussione di questa legge, io credo che non si incontrerebbero difficoltà.

MOLA. Dal momento che il signor ministro degli interni ha dichiarato che, se si propongono aggiunte per la legge della circoscrizione dei comuni oltre a quanto contieni nel progetto di legge che si vorrebbe discutere, egli domanderebbe che si soprassedesse alla discussione dell'intero progetto, è inutile che quelli che vogliono fare queste proposte cerchino di ritardare questa discussione. Del resto, se potesse nascere contestazione, si potrebbe discutere la legge sul computo delle campagne militari.

Io vedo dalla relazione che la Commissione è stata unanime per l'adozione del progetto, e questo mi fa supporre che non vi possano essere tante divergenze di opinioni nella Camera.

PRESIDENTE. Interpellerò la Camera a questo riguardo.

Chi intende che dapprima venga posta in discussione la legge relativa alla modificazione di alcune circoscrizioni di nuovi comuni, voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA CIRCOSCRIZIONE DI NUOVI COMUNI.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta sul progetto di legge per la circoscrizione di alcuni comuni e creazione di nuovi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 76.)

Interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera delibera affermativamente.)

« Art. 1. Le borgate ed i gruppi di borgate descritti nell'elenco n° 1 (*) saranno staccate dai comuni di cui fanno attualmente parte ed assumeranno l'essere di comuni distinti sotto la denominazione a caduno di essi ivi indicata. »

ASPRONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASPRONI. Io prego il signor ministro di uno schiarimento.

Domando in che stato si trovi la pratica relativa alla erezione in comuni di alcuni gruppi di popolazione esistenti nella vasta superficie della Gallura, dove sono sparsi stazi dei quali gioverebbe di formare tanti centri di popolazione. E si presterebbero opportunamente i nuclei a San Teodoro di Ovoddè, dove è opinione sorgesse l'antica città di Ferronia; a Santa Maria di Arzachena, a Sant'Antonio d'Argentù e a Loni Sanctu. Quando si essero comuni e nuovi mandamenti nel Sulcis, io aveva fatta istanza che si pensasse ai salti della Gallura, e il signor ministro dell'interno, che era allora il signor conte Ponza di San Martino, aveva promesso che si sarebbe occupato di questa questione e che avrebbe presentato un progetto di legge speciale. Tanti anni ora sono decorsi senza che mai più siasi fatta parola di questo che io reputo non utile solamente, ma necessario provvedimento.

Desidererei di sapere se il Ministero se ne occupò, e se intende perseverare nella sua lodevole promessa di far questo bene alla Gallura.

RATTAZZI, ministro dell'interno. L'onorevole Asproni sa meglio di me che, tuttavolta che si tratta dell'erezione di nuovi comuni o della soppressione di essi, il Ministero deve anzitutto sentire il voto delle parti interessate, cioè dei Consigli provinciali e divisionali. Ora tutto questo richiede un tempo, massime che talvolta accade che i Consigli suddetti, o non si radunano, o non si occupano di ciò che è sottomesso alla loro deliberazione.

Ora questa pratica percorre il suo studio; essa sarà oggetto di deliberazione del Consiglio provinciale e del divisionale, e tosto che questi avranno emesso il loro voto, il Ministero presenterà in proposito una legge al Parlamento.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo testè letto.

(È approvato.)

(Sono indi approvati senza discussione gli articoli seguenti:)

« Art. 2. Le borgate descritte nell'elenco n° 2 saranno staccate dai comuni a cui attualmente appartengono e passeranno a far parte di quelli ivi specificati, i quali non cambieranno tuttavia di nome.

(*) Per gli elenchi accennati in questi articoli vedasi vol. *Documenti*, pag. 78.

« Art. 3. I municipi descritti nell'elenco n° 3 cessano di esistere e sono aggregati ai comuni ivi rispettivamente designati, i quali conservano l'attuale loro denominazione.

« Art. 4. I comuni la cui estensione cresce o scema in forza della presente legge continuano a far parte del mandamento, della provincia e della divisione amministrativa cui attualmente appartengono. I comuni novellamente creati dalla legge medesima faranno parte del mandamento, della provincia e della divisione amministrativa cui appartengono le comunità da cui vengono disaggregati gli elementi chiamati a comporli.

« Art. 5. I provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge, tanto in ordine alla separazione ed alla fusione di interessi attivi e passivi, quanto rispetto alla delimitazione dei territori ed alla ricostituzione dei Consigli comunali, ove ne sia il caso, saranno fatti per decreto reale, previo l'avviso del Consiglio di Stato. »

Se la Camera lo crede, prima di passare allo squittinio segreto su questo progetto di legge, si potrebbe procedere alla discussione di quello relativo al computo della campagna d'Oriente, alle truppe del corpo di spedizione. (*Sì! sì!*)

BUFFA. Prima che si passi a discutere un'altra legge, mi permetta la Camera che le annunzi che debbo presentare alla Presidenza due petizioni del comune di San Martino d'Albaro, relative al canone gabellario. Siccome questa discussione deve aver luogo allorquando si discuterà il bilancio attivo, domando che queste petizioni sieno mandate alla Sotto-Commissione incaricata dell'esame di quel bilancio. (*Sì! sì!*)

PRESIDENTE. Saranno trasmesse alla Sotto-Commissione del bilancio attivo.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL COMPUTO DELLA CAMPAGNA D'ORIENTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per il computo della campagna d'Oriente alle truppe del corpo di spedizione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1193.)

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione dell'articolo unico di questo progetto. Ne do lettura:

« Il servizio prestato in guerra presso il corpo di spedizione in Oriente sarà computato per due campagne quando abbia raggiunta la durata di almeno dieci mesi dal giorno dell'imbarco a quello dell'ammissione in libera pratica al ritorno nei regi Stati.

« Il servizio stesso la cui durata sia minore di dieci mesi sarà pur computato per due campagne quando abbia cessato per causa di ferite incontrate per ragioni di servizio presso il corpo di spedizione. »

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti, (La Camera approva.)

Ora si passerà alla votazione per squittinio segreto sul primo progetto di legge testè adottato, quello, cioè, relativo alla circoscrizione di alcuni comuni.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	104
Maggioranza	53
Voti favorevoli	95
Voti contrari	9

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul secondo progetto:

Presenti e votanti	103
Maggioranza	52
Voti favorevoli	97
Voti contrari	6

(La Camera approva.)

Darò ora lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani:

- 1° Discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio passivo 1858;
- 2° Nuova convenzione colla società Transatlantica;
- 3° Riordinamento dell'istituto militare di Racconigi;
- 4° Avanzamento dell'armata di mare.

MENABREA. Je fais observer à la Chambre qu'il y a la loi sur les pensions civiles et militaires dont le rapport a été distribué depuis longtemps et qui même avait déjà été portée à l'ordre du jour. Cette loi est urgente, elle est réclamée de toutes parts et je ne vois pas pourquoi on l'écarterait de l'ordre du jour.

Je prie monsieur le président de vouloir bien la mettre à l'ordre du jour après la loi sur la société Transatlantique.

CAVALLINI. Prego l'onorevole Menabrea di aver presente che fra i progetti di legge, che furono posti all'ordine del giorno, vi è anche quello relativo all'avanzamento nell'armata di mare, che venne già adottato dal Senato, e che probabilmente non darà luogo a grave discussione.

BIANCHERI. Io credo invece che il progetto di legge a cui accenna il deputato Cavallini darà luogo a discussione, perchè la Commissione non è unanime nell'approvarlo come fu votato dal Senato.

(Interruzioni e conversazioni particolari col signor presidente.)

PRESIDENTE. Siccome il deputato Menabrea ed altri deputati fanno viva istanza perchè sia posto domani in discussione il progetto di legge sulle pensioni civili e militari, ho l'onore di prevenire la Camera che sarà aggiunto all'ordine del giorno di cui ho dato lettura.

La seduta è levata alle ore 5.